



Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Piazza Umberto I
CF: 81001210723 – P.IVA: 009567707211
Tel. 0883/290111

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

A tutti i Dirigenti
Ai Responsabili titolari di P.O. Autonoma
A tutti i Dipendenti
Alla Sig.ra Sindaca
Ai Sigg.ri Assessori
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali
All'O.I.V.
Al Collegio dei Revisori
Loro sedi

OGGETTO: Verifica della certificazione verde COVID 19 -“Green Pass” a partire dal 15 ottobre 2021 – Disposizioni generali di coordinamento.

Con l'approvazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, contenente “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*”, dal 15 ottobre al 31 dicembre è fatto obbligo al personale delle pubbliche amministrazioni di esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. “*green pass*”) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro in cui tale personale svolge la propria attività.

Con l'emanazione, sulla base dell'art. 1, c. 5, del d.L. 127/2021, del DPCM del 12 ottobre 2021, non ancora, tuttavia, pubblicato, il quadro normativo è stato completato dal Governo anche se alcune misure risultano ancora del tutto provvisorie e non attuabili appieno.

I dirigenti ed i Responsabili, in apposita seduta del Comitato di direzione convocato dal Segretario Generale, in data 12 ottobre u.s., hanno concordato le misure organizzative generali e comuni da porre in essere nel periodo di prima implementazione delle attività di controllo.

La Delegazione di parte pubblica e le OO.SS. hanno raggiunto intesa ed hanno licenziato all'unanimità le linee e i criteri generali in materia di possesso, esibizione e verifica del green pass da parte dei dipendenti del Comune di Andria e degli altri soggetti cui la disciplina è estesa nella seduta di Delegazione Trattante del 13 ottobre 2021.

Occorre precisare, in via preliminare, che ai sensi dell'art. 9 c.2 del decreto-legge n.52/2021 la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno di questi presupposti:

- 1) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale prescritto;
- 2) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità inizia dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie);
- 3) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
- 4) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La certificazione verde ha validità di 48 ore nel caso di test antigenico o di 72 ore nel caso di test molecolare dal momento del prelievo.

Nei primi tre casi la validità del *green pass* cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Ciò premesso, e con riserva di integrare le presenti disposizioni alla luce di diverse ulteriori disposizioni, si segnala che è compito del datore di lavoro **organizzare** le modalità operative per le verifiche del rispetto degli obblighi di legge in capo a dipendenti e soggetti che svolgono attività presso il comune di Andria sulla base di incarichi e/o contratti di servizi, individuando anche con atto formale (cioè, scritto) i soggetti incaricati del controllo e dell'accertamento della violazione degli obblighi previsti dalla nuova normativa. Nell'ambito dell'organizzazione del comune di Andria, il Sindaco ha delegato le funzioni di datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e smi a ciascuno dei dirigenti preposti alle strutture di massima dimensione, al Segretario Generale per l'ufficio di competenza e ai Responsabili di Servizio Autonomo. Sotto tale profilo, si evidenzia che la legge sanziona in via amministrativa (cfr. art. 1, comma 8 del DL 127/2021) sia la mancata adozione di misure organizzative, sia la mancata verifica del rispetto delle prescrizioni di legge; lo scrivente verificherà l'avvenuta adozione delle misure organizzative e della loro concreta attuazione, anche ai fini sanzionatori.

Nel merito, si ritiene che le emanate misure organizzative di dettaglio settoriali, a cui è opportuno allegare gli schemi di atti di delega e/o di nomina dei soggetti incaricati, vengano sottoposte dai dirigenti al parere del RSPP e del DPO, anche al fine di acquisire valutazioni preventive o anche successive sugli strumenti di verifica che si intendono utilizzare e consegnare al personale individuato, ivi compresa la possibilità convenuta di far utilizzare dispositivi nella disponibilità del soggetto incaricato. Le misure di dettaglio, qualora emanate, è opportuno che siano, altresì, comunicate alla RSU e ai RSL, che sono, tuttavia, già firmatari dell'intesa in tema di misure e criteri generali adottati.

Si segnala che la verifica del possesso della certificazione può avvenire, allo stato, esclusivamente tramite l'applicazione *VerificaC19*, installata su un dispositivo fisso o mobile. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale Digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Si richiama a tal proposito l'art. 13, comma 5 del DPCM 17.6.2021 che disciplina la certificazione verde e le regole per la sua verifica, che non può dar luogo a raccolta e archiviazione dei dati. Lo scrivente Segretario suggerisce, anche nell'ottica di razionalizzare i controlli e garantire efficienza ed efficacia all'attività, di utilizzare, dopo il primo periodo di avvio delle verifiche, troppo ravvicinato nel termine di inizio, strumenti fissi, ove possibile e non particolarmente dispendioso, installati all'ingresso delle sedi di lavoro, in modo tale da ridurre il personale incaricato di verifiche a tappeto ovvero, nella seconda fase, a campione che, comunque, implicano l'adozione di criteri preventivi, trasparenti e che garantiscano casualità nel controllo. I controlli a campione, da avviare presumibilmente dalla terza settimana, potranno essere organizzati in tutte le sedi del Comune ma dovranno essere svolti garantendo imparzialità e secondo criteri di casualità. Su questo tema dovrà essere necessariamente coinvolto il Servizio Innovazione Tecnologica che ci fornirà, se possibile, strumenti e metodologie adeguate.

La legge prevede che il personale che comunichi di non essere (legittimamente: cfr. art. 1, comma 3, d.l. 127/2021) in possesso della certificazione ovvero ne risulti privo “*al momento dell’accesso al luogo di lavoro*” è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione, con la conseguenza che per tale periodo non ha diritto a percepire né la retribuzione né altri compensi; la norma., invece, non prevede sanzioni disciplinari né conseguenze sul rapporto di lavoro. Ne consegue che le misure organizzative da adottare debbono espressamente indicare le modalità di segnalazione al dirigente da parte degli incaricati delle verifiche e da questi all’ufficio del personale circa il mancato possesso della certificazione in capo ai dipendenti ai fini della registrazione nel gestionale delle presenze e prevedere, altresì, misure e strumenti per rendere effettiva la sanzione che consiste nel divieto di accesso al luogo di lavoro.

Nel caso in cui, invece, il dipendente/collaboratore acceda ai luoghi di lavoro senza la certificazione verde (perché viola l’esito del controllo generalizzato), la norma prevede, in aggiunta alla sanzione sopra indicata, anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 a 1.500,00 euro (art. 1, comma 7 del d.l. 127/2021), oltre alle conseguenze disciplinari (cfr. art. 57, comma 3, lett. m), Ccnl 21.5.2018). La sanzione amministrativa viene irrogata dal Prefetto a seguito dell’accertamento della violazione da parte del soggetto incaricato e di segnalazione da parte del Dirigente/Datore di lavoro. E’, quindi, necessario disciplinare e chiarire le modalità e i tempi di effettuazione della segnalazione alla Prefettura .

La *ratio* della norma depone nel senso che non può essere consentito, in alcun modo, che il lavoratore sprovvisto della certificazione permanga nella struttura anche a fini diversi o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Le misure organizzative debbono prevedere e disciplinare, altresì, le modalità di verifica in capo ai soggetti che prestano attività presso il comune pur non essendone dipendenti, e le comunicazioni ai rispettivi eventuali datori di lavoro.

Con riguardo ai Dirigenti/responsabili Apicali e allo scrivente Segretario Generale, nell’evidenziare che anche tali soggetti sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 1 dell’art. 1 del d.l. 127/2021, si segnala che le misure organizzative debbono prevedere i soggetti incaricati della verifica del rispetto delle prescrizioni normative e dell’accertamento e contestazione di eventuali violazioni degli obblighi di legge. A tal fine, l’organizzazione di un sistema di controllo diffuso e automatizzato all’ingresso dei luoghi di lavoro rende più semplice anche tale attività.

Per quanto riguarda gli organi politici, nell’evidenziare che le lacune contenute nel comma 11 che fa riferimento a soggetti “*titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice*”, definizione che sembrava escludere dal raggio applicativo gli assessori che sono soggetti nominati e non eletti, sono state colmate dal DPCM del 12 ottobre 2021 che inserisce, tra i soggetti aventi obbligo di esibizione del green pass, anche gli assessori, sembra poter ritenere, in assenza di precise ed univoche disposizioni, che al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali – pur in assenza di atti di autoregolamentazione da parte dei rispettivi consessi- laddove al momento dell’ingresso nei locali comunali non risultino in possesso della certificazione verde, non pare possa essere loro impedito l’accesso, ma potrà darsi luogo sicuramente al procedimento per l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 8. Tuttavia, non può non segnalarsi che, in carenza del rinvio da parte del comma 11 anche al comma 7, non risulta agevole stabilire se la sanzione pecuniaria applicabile sia quella del primo periodo del comma 8 (sanzione da € 400 ad € 1.000) ovvero se debba essere quella del secondo periodo (sanzione da € 600 ad € 1.500). In ogni caso, stante la competenza prefettizia in ordine alla irrogazione della sanzione, costituirà obbligo del verificatore effettuare le segnalazioni al proprio Dirigente/datore di lavoro al fine della successiva comunicazione, da parte di questi, alla Prefettura.

Per completezza, unitamente alla presente in quanto connesso per motivi di omogeneità e legato da vincoli di complementarietà, si trasmettono le Linee ed i criteri generali approvati nella materia che ci occupa dalla Delegazione Trattante nella seduta del 13/10/2021.

Le indicazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (cfr. delibera n. 18/2020 e schema di referto allegato alla deliberazione n. 13/2021), suggeriscono di adottare le presenti linee guida nell'ambito delle funzioni di coordinamento e sovrintendenza assegnate dalla legge al segretario comunale (art. 97 tuel e art. 101 CCNL area funzioni locali 17.12.2020), cui vanno del pari ascritte le risultanze della seduta del Comitato di Direzione il cui verbale si richiama integralmente e che sarà portato a conoscenza dei dipendenti a cura di ogni singolo dirigente o apicale.

Nel suggerire ai Dirigenti/Responsabili di portare a conoscenza del personale ascritto alla rispettiva articolazione sia il verbale di Comitato di Direzione sia le Linee generali approvate in D.T., si resta in attesa di conoscere le disposizioni organizzative di dettaglio adottate e di essere informata dell'implementazione delle misure.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Brunella Asfaldo
(file firmato digitalmente)